



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 90 dell'11 Dicembre 2019

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 9 dicembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 18 a carico di:

- **MORABITO Vincenzo**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all'art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver:

1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all'allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese;

2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19;

3) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente sig. Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores;

- **LOPREIATO Gianfranco**, all'epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo;

- **SOCIETÀ AGSD SORIANO 2010** (matricola 933092) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell'art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 5854/1474 pfi 18-19/MS/ac del 06/11/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

-letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1474 pfi 18-19 avente ad oggetto: "Comportamento della Società AGSD Soriano 2010 la cui squadra Juniores sarebbe stata allenata da Lopreiato Gianfranco, tesserato come Dirigente Accompagnatore (riportato in distinta) ma non iscritto all'albo dei tecnici, avente come prestanome l'allenatore Uefa B De Caria Francesco, non inserito nelle distinte e non tesserato quale tecnico (tesseramento respinto –Prot. 12906-)". Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 giugno 2019 al n. 1474 pfi 18-19.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini già ritualmente notificata;

-rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano;

-rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, ed in particolare:

1. Lettera di Affidamento incarico;
2. Atti originari (Lettera esposto, anagrafica De Caria Francesco, AS400 Società Soriano 2010, estratto articolo stampa Società Soriano 2010);
3. Fogli censimento Soc. Soriano 2010, s.s.2018/19 (per la s.s. 2019/20 ancora non è stato presentato l'organigramma presso il Comitato Regionale) nonché le distinte di gara della società AGS Soriano 2010 del 30.10.2018, dell' 08.01.2019, del 05.03.2019 categoria Juniores, relative alle gare svolte rispettivamente contro le società ASD Deliese, Città di Rosarno e FCD Rombiolese;
4. Scheda Anagrafica e tesseramento del Tecnico De Caria Francesco con l'indicazione dei mancati pagamenti annuali della tassa di iscrizione al S.T.e informazioni su Lopreiato Gianfranco, rilasciata dalla Segreteria del Settore Tecnico di Coverciano e dal CR Calabria;
5. Verbale Audizione Bruni Vincenzo (denunciante);
6. Verbale Audizione Morabito Vincenzo –Presid. Soriano 2010;
7. Verbale Audizione De Caria Francesco– Allen. Soriano 2010;
8. Verbale Audizione Lopreiato Gianfranco Dirigente Soriano 2010;
9. Documentazione sul Tecnico De Caria Francesco, consegnata dal Presidente Morabito in occasione dell'audizione dinanzi il collaboratore della Procura Federale (richiesta di tesseramento e contratto sottoscritto con l'allenatore De Caria);
10. Copia di n. 2 articoli estratti dalla pagina FB della Società nonché un articolo di un quotidiano locale estratto dalle foto della pagina FB della Società.

Rilevato che, dalla documentazione sopra indicata è emerso che:

- la società AGSD Soriano 2010, partecipante al campionato Juniores Regionale, ha usufruito delle prestazioni professionali dell'allenatore De Caria Francesco, il quale ha svolto le mansioni di allenatore in favore della predetta società, privo di regolare tesseramento, in occasione della stagione sportiva 2018-2019, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e del 5.3.2019 disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese;
- la richiesta di tesseramento inoltrata dalla società AGSD Soriano in relazione all'allenatore De Caria Francesco, è stata successivamente respinta dal Settore Tecnico, atteso il mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale da 4 stagioni sportive da parte del suddetto tecnico;
- la società AGSS Soriano 2010 ha omissso di provvedere al tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico, per la categoria Juniores regionale, s.s. 18-19;
- la società AGSS Soriano 2010 ha consentito al proprio dirigente Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore di fatto, in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores.

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati:

per Morabito Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all'art. 39 lettera f-c) del Regolamento del Settore Tecnico.

Ciò per aver:

- 1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all'allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese;

2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19;

3) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente sig. Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores;

- per il Sig. De Caria Francesco, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B, matricola n. 127829, la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione ai seguenti articoli del Regolamento del Settore Tecnico:

- art. 33 comma 1 (secondo cui i tecnici iscritti negli albi tenuti dal Settore tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività);
- art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell'albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari);
- art. 17 comma 4, (secondo cui il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici al Ruolo ed il versamento annuale della stessa è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli).

Ciò per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano 2010, categoria Juniores, privo di tesseramento, nonché per aver omesso il pagamento della quota di iscrizione annuale obbligatoria al Settore Tecnico, in occasione delle stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019;

- per Lopreiato Gianfranco, all'epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 39 lettera f-c) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo.

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) della Società AGSD Soriano 2010, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale.

Considerato che, in relazione alla posizione dell'allenatore De Caria Francesco, si procederà con separato atto di deferimento dinanzi la competente Commissione di Disciplina del Settore Tecnico;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

visto l'art. 125 del vigente CGS;

HA DEFERITO

dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

A) Morabito Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all'art. 39 lettera f-c) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver:

1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all'allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese;

2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19;

3) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores;

B) Lopreiato Gianfranco, all'epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della

s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo;
C) la società AGSD Soriano 2010 (matricola 933092), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell'art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 9 dicembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Per i deferiti è comparso Morabito Vincenzo personalmente ed in qualità di Presidente del AGSD Soriano e Lopreiato Gianfranco.

Prima dell'inizio del dibattimento il Presidente Morabito Vincenzo personalmente e nella qualità di Presidente del'AGSD Soriano e Lopreiato Gianfranco hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 C.G.S.; per Morabito Vincenzo 6 mesi di inibizione da ridurre a quattro (4), per Lopreiato Gianfranco 6 mesi di inibizione da ridurre a quattro (4), per la società 450,00 euro di ammenda da ridursi a 300,00 euro.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S..

P.Q.M.

preso atto del patteggiamento, irroga:

- a MORABITO Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, l'inibizione per mesi QUATTRO (4);

- a LOPREIATO Gianfranco, all'epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, l'inibizione per mesi QUATTRO (4);

- alla Società AGSD SORIANO 2010 (matricola 933092) l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) che, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 19 a carico di:

1) ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell'A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6,7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino-A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018;

2) società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 (matricola 933172) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del C.G.S. vigente della società ASD Olympic Rossanese 1909 in cui risulta trasfuso l'art. 4, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del previgente del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 C.G.S. vigente in cui risulta trasfuso l'art. 1 bis comma 5 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), il soggetto avvisato Aciri Orazio.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 6104/80 pfi 19-20/MS/CS/ep del 11/11/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 80 pfi 19-20 *"Mancato pagamento da parte della A.S.D. Olympic Rossanese 1909 della somma complessiva di € 7.512,50 in favore dell'allenatore Vincenzo Antonio Pacino, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale"*.

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/07/2019 al n. 80 Pfi 19 – 20

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1. Copia lettera di incarico del 08/07/2019;
2. Segnalazione del Presidente del CR Calabria del 27/03/2019 n. prot.11079;
3. Copia della richiesta di liberatoria inviata dal CR Calabria alla società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 a mezzo pec in data 17.12.2018;
4. Copia della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino-A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018 spedita a mezzo posta il 17.12.2018 e consegnata il 21.01.2019 alla A.S.D. società Olympic Rossanese 1909;
5. Copia della decisione del Collegio Arbitrale in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino e A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018;
6. Fogli di censimento della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909.

Ritenuto che ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell' A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all'epoca dei fatti, debba rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6, 7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino e A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli artt. 4 , commi 1 e 2 (responsabilità delle società) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) e 31 commi 6, 7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del C.G.S. vigente della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art. 2 commi 1 e 2 C.G.S. vigente il soggetto avvisato Acri Orazio (commissario e l.r.p.t.);

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini n. Prot. 2929/80pfi19-20/MS/PM/ep inviata ai soggetti avvisati da tutti regolarmente ricevuta;

Considerato, che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno chiesto di essere ascoltati, e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli stessi;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in cui risulta trasfuso l'art. 32 ter comma 4 del previgente Codice di Giustizia Sportiva;

HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria

- 1) ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell'A.S.D. Olympic Rossanese 1909;
- 2) la società A.S.D. Olympic Rossanese 1909(matricola 933172):

per rispondere:

- ACRI Orazio

commissario l.r.p.t. dell' A.S.D. Olympic Rossanese 1909 , all'epoca dei fatti, della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6, 7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di

società della L.N.D.) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino e A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018 ;

- A.S.D. Olympic Rossanese 1909

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del C.G.S. vigente della società ASD Olympic Rossanese 1909 in cui risulta trasfuso l'art. 4 , commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del previgente del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 CGS vigente in cui risulta trasfuso l'art. 1 bis comma 5 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) il soggetto avvisato Acri Orazio.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 9 dicembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell'A.S.D. Olympic Rossanese 1909, l'inibizione per mesi sei;
- per la società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso e di competenza e l'ammenda di € 900,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- ad ACRI Orazio, Commissario l.r.p.t. dell'A.S.D. Olympic Rossanese 1909, l'inibizione per mesi SEI (6);
- alla società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 (matricola 933172) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso (Under 19 Regionale) e di competenza e l'ammenda di € 900,00 (novecento/00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi